

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2420)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 11^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 19 dicembre 1962 (V. Stampato n. 2493)

d'iniziativa del deputato BERRY

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 10 gennaio 1963*

Norme per l'esercizio delle stazioni di fecondazione equina

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Chiunque intenda gestire una stazione di fecondazione equina, pubblica o privata, deve munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dall'Istituto di incremento ippico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1955, n. 1298, competente per territorio, il quale provvede su conforme parere della Commissione di approvazione dei cavalli ed asini stalloni, di cui al successivo articolo 9.

L'autorizzazione ha la durata di tre anni, è personale ed è rinnovabile.

Art. 2.

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione sono:

a) che la stazione sia ubicata in località tale da consentire l'affluenza di un adeguato numero di fattrici, tenuto conto delle esigenze delle stazioni contermini;

b) che i riproduttori impiegati rispondano, per razza e produzione tipica, alle esigenze ed all'indirizzo zootecnico della zona;

c) che il conduttore della stazione sia in possesso almeno della licenza elementare e dia affidamento di sufficiente capacità per l'esercizio della specifica attività;

d) che la stazione sia fornita d'idonea attrezzatura.

Art. 3.

È vietato adibire alla riproduzione cavalli o asini stalloni che non siano stati preventivamente approvati.

La valutazione degli stalloni degli Istituti di incremento ippico è di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste il quale la effettua in base alle norme che regolano il funzionamento degli Istituti stessi.

Art. 4.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, al fine del miglioramento zootecnico, può delimitare zone nelle quali, per numero degli equini esistenti, o per il particolare pregio delle razze che vi si trovano, o per obiettive circostanze che rendano difficile la vigilanza, appare necessaria una più intensa tutela del locale patrimonio equino. Nelle zone suddette è fatto divieto di tenere, a qualsiasi titolo, maschi equini interi di età superiore a quella da indicarsi nel decreto medesimo, che non abbiano conseguito l'approvazione per essere adibiti quali riproduttori in stazioni di fecondazione, pubbliche e private.

Art. 5.

È vietato l'esercizio della fecondazione in forma girovaga, anche se effettuata con riproduttori approvati.

Art. 6.

È vietato ai possessori di fattrici di far fecondare le medesime da cavalli o asini stalloni non approvati o non appartenenti agli Istituti di incremento ippico.

Art. 7.

L'approvazione per la fecondazione equina deve essere richiesta al presidente della Commissione di cui all'articolo 9, avente sede presso l'Istituto di incremento ippico

competente per territorio, salvo quanto disposto dal successivo articolo 10.

Tale richiesta può essere avanzata anche dagli allevatori, che intendono qualificare, ai fini della vendita, gli stalloni di loro produzione.

Art. 8.

I cavalli e gli asini stalloni possono essere impiegati per la riproduzione soltanto nella circoscrizione per la quale sono stati approvati.

Su conforme parere della Commissione di cui al successivo articolo 9, la zona d'impiego del riproduttore può essere limitata ad una sola provincia, o a parte di essa, o ad un gruppo di provincie facenti parte della circoscrizione.

Nelle zone tipiche di produzione asinina, su conforme parere della Commissione sopra citata, gli asini stalloni possono essere approvati per la sola fecondazione di cavalle, con esclusione delle asine.

La Commissione di cui al successivo articolo 9 rilascia, all'atto della visita l'attestato di approvazione.

I cavalli e gli asini, maschi interi, che nei mercati-concorso autorizzati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, siano classificati dalla giuria nella 1^a e nella 2^a classe, si intendono approvati ad esercitare la fecondazione nell'anno successivo, purchè destinati a zone nelle quali l'indirizzo zootecnico consenta il loro impiego.

L'Istituto di incremento ippico competente per la circoscrizione di impiego di detti stalloni rilascia l'attestato di approvazione su presentazione del certificato di classifica emesso dalla Giuria dei mercati-concorso anzidetti.

Art. 9.

Presso ogni Istituto di incremento ippico ha sede una Commissione, nominata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, con il compito di esprimere il parere sul rilascio delle autorizzazioni alla istituzione di stazioni di fecondazione equina e di provvedere

all'approvazione di cavalli ed asini stalloni con esclusione dei cavalli da corsa.

La Commissione ha giurisdizione nella circoscrizione dell'Istituto incremento ippico ed è composta:

- 1) dal direttore dell'Istituto incremento ippico competente per territorio, presidente;
- 2) da un allevatore nominato dalla A.I.A., vicepresidente.

La Commissione è integrata, in ciascuna provincia, dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, dal veterinario provinciale e da un allevatore, nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fra una terna di nomi proposti dall'Associazione italiana allevatori, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1950, n. 1051.

I componenti la Commissione durano in carica tre anni e possono, alla scadenza, essere confermati.

Art. 10.

Per il rilascio delle autorizzazioni dell'istituzione di stazioni di fecondazione e per l'approvazione dei cavalli di puro sangue inglese e da trotto è istituita presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola, una Commissione nazionale nominata dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, composta:

- 1) da un funzionario tecnico del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- 2) da un direttore di Istituto incremento ippico, vice-presidente;
- 3) da un rappresentante del Ministero della sanità, Direzione generale dei servizi veterinari;
- 4) da un rappresentante dell'Associazione nazionale allevatori cavallo trottatore (A.N.A.C.T.) ed un rappresentante dell'Associazione nazionale allevatori cavallo (A.N.A.C.), scelti su terne di nomi proposti dalle rispettive associazioni.

La Commissione è assistita, in ciascuna circoscrizione, dal direttore dell'Istituto incremento ippico competente per territorio.

Art. 11.

Le commissioni decidono a maggioranza di voti e quando siano presenti almeno tre membri. A parità di voti, prevale quello del presidente. I componenti della Commissione debbono astenersi dall'esprimere il proprio voto per i riproduttori di loro proprietà.

Art. 12.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti gli istituti di incremento ippico e l'Associazione italiana allevatori, determinerà annualmente, per ciascuna circoscrizione, con proprio decreto, la quota da versare, a titolo di rimborso spese, dai richiedenti l'autorizzazione a gestire stazioni di fecondazione equina e dai richiedenti la visita di approvazione degli stalloni.

Il controllo sulla gestione dei fondi derivanti dalle quote anzidette spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, cui devono essere inviati i rendiconti entro il mese di giugno di ogni anno.

Art. 13.

Per i cavalli ed asini stalloni, approvati per la fecondazione per due anni consecutivi, è in facoltà delle commissioni circoscrizionali e di quella nazionale far luogo al rilascio dei successivi certificati di approvazione a seguito del solo accertamento dello stato sanitario del riproduttore, da effettuarsi dal veterinario comunale.

Art. 14.

L'approvazione degli stalloni alla riproduzione è negata nei seguenti casi:

- a) età inferiore a 30 mesi;
- b) malattie contagiose croniche;

- c) corneggio cronico (sibilo, rantolo);
- d) bolsaggine;
- e) aneuroidi;
- f) oftalmia interna periodica (luna);
- g) criptorchidia;
- h) tara, vizi e difetti di conformazione trasmissibili e dannosi alla riproduzione;
- i) constatata scarsa fertilità;
- l) esito sfavorevole del controllo della discendenza;
- m) razza in contrasto con l'indirizzo o gli indirizzi zootecnici stabiliti nella zona.

Il giudizio di merito della Commissione è insindacabile.

Art. 15.

I cavalli e gli asini stalloni non approvati dalle Commissioni di visita di cui agli articoli 9 e 10 saranno, a cura delle Commissioni stesse, marcati a fuoco sulla faccia laterale sinistra del collo con la lettera R, tranne che l'approvazione sia stata negata per difetto dei requisiti di cui alle lettere a) ed m) del precedente articolo.

I proprietari hanno l'obbligo di trasmettere all'Istituto incremento ippico competente per territorio, entro 10 giorni dall'avvenuta castrazione o macellazione, la relativa attestazione da rilasciarsi dall'Autorità veterinaria competente o dal direttore del macello.

È fatto divieto di alienare a qualsiasi titolo, prima dell'avvenuta castrazione, il riproduttore non approvato.

Nel caso non sia stato provveduto, nel termine prescritto, alla castrazione o macellazione, l'Istituto incremento ippico procederà d'ufficio, a spese ed a rischio del proprietario, alla castrazione del riproduttore non approvato.

Art. 16.

Il gestore della stazione di fecondazione ha i seguenti obblighi:

a) rilasciare, dopo il primo salto dello stallone, ai proprietari delle cavalle o delle asine saltate, il certificato di avvenuto ac-

coppiamento debitamente compilato e firmato dal gestore stesso o da persona dal medesimo incaricata;

b) non rilasciare duplicati dei certificati di accoppiamento;

c) non attribuire per la riproduzione più di 80 cavalle od asine per stallone;

d) non ammettere alla riproduzione fattrici non appartenenti alla razza o alla produzione tipica indicata nell'attestato di approvazione dello stallone;

e) non mantenere nella stazione di fecondazione, cavalli od asini maschi interi di età superiore a due anni non approvati, anche se adibiti al servizio di esplorazione;

f) restituire, per ciascun stallone, all'Istituto di incremento ippico competente per territorio, al termine della stagione di fecondazione ed in ogni caso non oltre il 30 settembre, l'attestato di approvazione, il bollettario dei certificati di accoppiamento, comprese le bollette non utilizzate ed il prospetto nel quale sono riportati i dati della produzione ottenuta nella stagione di fecondazione dell'anno precedente.

Art. 17.

I possessori di cavalle o di asine pregne o seguite da redo, a richiesta degli agenti indicati nell'articolo 23, debbono esibire il certificato di fecondazione, che per i redi deve recare apposita dichiarazione di nascita compilata e firmata dal veterinario condotto.

Art. 18.

Chiunque gestisce una stazione di fecondazione senza essere munito dell'autorizzazione prevista dall'articolo 1, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000.

Art. 19.

Chiunque adibisce alla riproduzione cavalli od asini stalloni non approvati, oppure effettua la fecondazione in forma girovaga, anche se con stalloni approvati, è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 100.000.

Art. 20.

In caso di recidiva le pene stabilite dai precedenti articoli 18 e 19, sono aumentate sino al doppio.

Art. 21.

Il proprietario di fattrici gravide o seguite da redo, che a richiesta degli agenti indicati nel successivo articolo 23, non sia in grado di presentare il certificato di fecondazione o di nascita, verrà punito con la ammenda di lire 20.000.

Art. 22.

Qualora il gestore della stazione di fecondazione si renda inadempiente agli obblighi previsti dalle disposizioni della riproduzione equina, il competente Istituto di incremento ippico, su conforme parere della Commissione di approvazione, può revocare, dalla successiva stagione di fecondazione, per uno o più anni, l'autorizzazione a gestire la stazione, ferme restando le sanzioni previste dagli articoli 19, 20 e 21.

Contro il provvedimento di revoca è ammesso il ricorso, entro 30 giorni dalla notifica, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 23.

La vigilanza sull'osservanza delle presenti norme è affidata ai componenti delle commissioni per l'approvazione degli stalloni, ai tecnici degli ispettorati provinciali dell'agricoltura, al personale degli istituti incremento ippico, ai veterinari provinciali, consorziali e comunali, nonchè al Corpo forestale dello Stato, alle guardie municipali, campestri e giurate, e agli agenti tutti della forza pubblica.

Art. 24.

Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato il regolamento con le modalità per ottenere l'autorizzazione a gestire stazioni di fecondazione equina e per l'approvazione degli stalloni.

Art. 25.

Sono abrogati il regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1550; il regio decreto 3 settembre 1926, n. 1642; il regio decreto 25 novembre 1937, n. 2162; la legge 16 ottobre 1954, n. 1051, e ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.